

Edizione di lunedì 29 aprile 2019

IVA

Esoneri dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi al vaglio del Mef
di Marco Peirolo

ENTI NON COMMERCIALI

Il difficile rapporto tra il codice del terzo settore e l'articolo 38 cod. civ.
di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

AGEVOLAZIONI

Socio di controllo di Stp e regime forfettario
di Sandro Cerato

IMPOSTE SUL REDDITO

Finanziamento soci infruttifero: onere probatorio
di Fabio Landuzzi

IVA

La territorialità di Campione d'Italia: novità e conferme
di Clara Pollet, Simone Dimitri

IVA

Esoneri dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi al vaglio del Mef

di Marco Peirolo

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nelle [risposte ad interpello n. 9/2019](#) e [n. 14/2019](#), dall'[articolo 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 127/2015](#) si desume che, in riferimento all'**anno 2019**, la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica dei corrispettivi** giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti ad essi equiparati è attuabile su base:

- **volontaria**, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
- **obbligatoria, dal 1° luglio 2019**, per i soggetti con un **volume d'affari superiore a 400.000 euro** e, **dal 1° gennaio 2020**, per tutti coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e quelle ad esse equiparate, ai sensi dell'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#);
- **obbligatoria**, per i soggetti passivi che effettuano **cessioni di beni o prestazioni di servizi** tramite **distributori automatici**.

Dal **1° gennaio 2020**, invece, la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica dei corrispettivi** giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti ad essi equiparati sarà attuata su base **obbligatoria**.

Il **comma 5** dell'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#) stabilisce che la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica sostituiscono la certificazione fiscale mediante rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale**, restando comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, mentre il **comma 1** dello stesso [articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#) dispone che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere previsti **specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi** in ragione della **tipologia di attività esercitata**.

A quest'ultimo riguardo, con il **comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze** del **12 aprile 2019** è stato annunciato l'avvio di una **consultazione pubblica per l'individuazione degli esoneri**, con possibilità – per le associazioni di categoria – di fornire le proprie osservazioni entro il 26 aprile 2019.

In risposta alla consultazione pubblica sul decreto attuativo della nuova disciplina, **Confindustria**, con **nota del 24 aprile 2019**, ha reso il proprio contributo al fine di **segnalare le principali fattispecie di esoneri da considerare**.

In primo luogo, l'Associazione chiede di **esonerare dalla trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che**, in virtù della peculiarità dell'attività svolta, **sono già oggi esonerati dalla certificazione fiscale** ai sensi dell'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#), oppure documentano le operazioni in base a discipline settoriali.

Si tratta, infatti, di **esoneri** introdotti con l'obiettivo di **agevolare quegli operatori** per i quali il rispetto dell'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, nei tempi e secondo le modalità previste, si sarebbe tradotto in un **onere eccessivo e sproporzionato** rispetto al fine di controllo prefissato.

È verosimile che il decreto attuativo, nel definire gli esoneri, risolverà anche alcuni **aspetti attualmente dubbi** in merito al prossimo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi. È il caso, per esempio, delle prestazioni di cui all'[articolo 12, comma 1, L. 413/1991](#), cioè di **trasporto pubblico collettivo di persone e bagagli al seguito**, con qualunque mezzo esercitato, che, a mio avviso, **anche dal 1° luglio 2019** possono continuare ad essere **certificate mediante i titoli/biglietti di trasporto** rispondenti alle caratteristiche previste dal **D.M 30.06.1992**.

Si osserva, infatti, che la previsione dell'[articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015](#) – secondo cui la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la certificazione fiscale** mediante rilascio dello **scontrino** e della **ricevuta fiscale** – era presente anche prima delle modifiche operate dal **D.L. 119/2018** ed è noto che l'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 116/E/2016](#) e le [Faq del 16 novembre 2017](#), ha esplicitamente confermato la **validità della certificazione mediante i titoli/biglietti di viaggio** in possesso delle caratteristiche fissate dal [D.M. 30.06.1992](#).

Ritornando alle proposte di Confindustria, viene chiesto che i soggetti che effettuano, in via prevalente, operazioni esonerate dalla certificazione fiscale, o che certificano con modalità alternative i corrispettivi, siano **esonerati dalla trasmissione telematica anche per eventuali attività secondarie svolte**. Tale previsione consentirebbe alle imprese in esame di **evitare un "doppio binario"** nella gestione degli adempimenti Iva e, in special modo, preserverebbe gli operatori dal dover sostenere **investimenti eccessivi e sproporzionati** per **attività marginali** senza apportare significativi vantaggi ai fini del controllo.

Come anticipato, l'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#) prevede un **ingresso graduale al nuovo adempimento**, coinvolgendo, dapprima, i soggetti più strutturati, cioè con volume d'affari superiore a 400.000 euro, ma la norma **non sembra riferire tale limite alle operazioni di commercio al minuto e assimilate**, cosicché – se tale interpretazione fosse confermata – l'obbligo di trasmissione telematica scatterebbe anche per quei soggetti con **volume d'affari superiore a 400.000 euro derivante principalmente da operazioni soggette a fatturazione**.

L'Associazione chiede, pertanto, di **chiarire che il volume d'affari di 400.000 euro è riferito alle sole operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#)** e che i soggetti che effettuano prevalentemente **operazioni soggette a fatturazione** e che solo in via residuale effettuano

operazioni soggette a certificazione fiscale siano **esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Infine, le ulteriori proposte rivolte al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono quelle di:

- confermare che i **corrispettivi delle operazioni accessorie**, [ex articolo 12 D.P.R. 633/1972](#), debbano essere trasmesse telematicamente nel solo caso in cui il corrispettivo dell'operazione principale ricada nell'obbligo in esame;
- esonerare dalla trasmissione telematica i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e assimilate **all'interno di mezzi di trasporto in movimento**.

Special Event
**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Il difficile rapporto tra il codice del terzo settore e l'articolo 38 cod. civ.

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

È noto come la Giurisprudenza della Corte di Cassazione riconduca **la responsabilità solidale, personale e illimitata, ex lege prevista dall'articolo 38 cod. civ.**, a carico di chi assume obbligazioni **in nome e per conto** di una associazione non riconosciuta, alla esigenza di **tutela del creditore**. Ciò in considerazione della **mancanza**, per tale tipo di enti, di un **sistema di pubblicità legale** che consenta di riconoscere il **soggetto titolare di rappresentanza dell'ente**.

Il **presupposto giustificativo** della **responsabilità personale della persona fisica agente** risiederebbe nell'affidamento dei terzi contraenti esclusivamente sulla solvibilità e sul patrimonio del soggetto che **agisce in nome per conto dell'associazione** non potendo ottenere alcuna informazione, per assenza di iscrizione in pubblici registri, sui **poteri di rappresentanza e patrimoniali dell'ente**.

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal nostro codice civile, **il terzo creditore di una associazione non riconosciuta ha titolo per agire, a sua discrezione, nei confronti del patrimonio della associazione o, alternativamente, nei confronti del patrimonio della persona fisica** che abbia esternato la volontà dell'associazione ad obbligarsi.

Ci si chiede se la conclusione muta dopo l'intervento ad opera del **D.Lgs. 117/2017** (c.d. **"codice del terzo settore"**), che, **all'articolo 26, comma 6**, introduce un sistema di pubblicità **"legale"** anche per le associazioni non riconosciute che siano diventati enti del terzo settore, attraverso l'iscrizione nel **Registro unico nazionale del Terzo settore** con l'indicazione degli **amministratori** cui è attribuita la rappresentanza dell'ente e le **limitazioni a tale potere** **"non opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza."**

In primo luogo va segnalato che **l'introduzione di un sistema di pubblicità della rappresentanza delle associazioni iscritte al terzo settore** farebbe venire meno la ragione della norma inserita nel codice civile o, comunque, del risultato che la norma intende assicurare, atteso che **l'articolo 38 cod. civ.** si applica a **tutte le associazioni non riconosciute**, quindi **in ipotesi** anche alle **associazioni non riconosciute iscritte al Runts**.

In linea di principio non basta il venire meno dell'interesse astrattamente protetto dalla norma per ammetterne la **disapplicazione** o far venire meno la norma; tuttavia, la **espressa previsione**, nel codice del terzo settore, della disposizione in esame, tenuto conto del noto **canone**

ermeneutico *ubi lex voluit dixit*, dimostra che il legislatore ha voluto disciplinare con diversità di *ratio* una particolare fattispecie associativa.

Non si tratta di **contrasto fra norme** contemporaneamente vigenti, dal momento che l'enunciato di cui all'**articolo 26 c.t.s.** trova applicazione per quelle categorie di enti tra cui “**le associazioni non riconosciute iscritte**”.

L'opzione legislativa pare interpretabile come la **tipizzazione** di alcune **formazioni non profit** che chiedono di essere **iscritte nel registro** e di **godere dell'attribuzione di “ente del terzo settore”**, quindi **associazioni non riconosciute del terzo settore**, ovvero enti con caratteristiche compatibili con il tipo legale distinti dalla mera fattispecie di cui al primo libro del codice civile.

Se così è, non si tratta di antinomia tra l'[articolo 38 cod. civ.](#) e l'[articolo 26 c.t.s.](#) ma di disciplina “autorizzata” di determinati rapporti in materia regolata da legge.

Ma tanto significa che **muta il quadro della responsabilità dell'ente del terzo settore** costituito in forma di associazione non riconosciuta e degli amministratori; il sistema relativo è *contiguo* a quello delle associazioni riconosciute.

Ne consegue che il **potere di rappresentanza di una associazione non riconosciuta, iscritta al Runts**, è di carattere generale, fatti salvi eventuali **limiti** determinati dall'assemblea e indicati nel Registro.

Pertanto l'interpretazione letterale della norma porta a sostenere che **l'amministratore di un ente del terzo settore costituito in forma di associazione non riconosciuta non impegna l'ente nel caso in cui agisca eccedendo dai poteri "iscritti" o in caso di dolo dei terzi**.

La **violazione delle limitazioni conoscibili dai terzi** attraverso il sistema di pubblicità produce effetti sulla **validità** e l'**efficacia** degli atti compiuti che non vincolano l'ente e costituiscono il presupposto di un'**azione di responsabilità**.

Ne consegue che il **patrimonio di un ente del terzo settore** costituito ai sensi degli [articoli 36 e ss cod. civ.](#) non risulta aggredibile dal terzo creditore la cui fonte dell'obbligazione risalga ad un atto di un **amministratore privo dei poteri di rappresentanza**, circostanza nota al creditore o che il creditore ben poteva verificare con una semplice **visura nel registro**.

Si ritiene, a maggior ragione, che tale specifica possa valere anche per le **obbligazioni assunte dall'associato non amministratore**.

Seminario di specializzazione

BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Socio di controllo di Stp e regime forfettario

di Sandro Cerato

Il professionista, socio di controllo di una Stp costituita nella forma di società a responsabilità limitata, è **escluso** dal regime forfettario se **percepisce compensi** quale **amministratore** della società controllata, da quest'ultima **dedotti**.

È quanto emerge dalla lettura della [risposta all'istanza di interpello n. 117/2019 dell'Agenzia delle entrate](#) con cui viene ripresa la questione del **controllo di società a responsabilità limitata** quale **causa di esclusione** dal regime forfettario (nuova [lett. d dell'articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#), come modificata dalla [Legge di Bilancio 2019](#)).

È bene ricordare che con la [circolare 9/E/2019](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alla nuova **causa di esclusione dal regime forfettario** riferita al controllo di società a responsabilità limitata che svolgono **attività direttamente o indirettamente riconducibili** a quella esercitata dal contribuente in forma individuale fruendo del regime agevolato.

In particolare, è stato chiarito che la **causa di esclusione** richiede la **presenza contemporanea di tre condizioni**:

- il **controllo della società**, per la cui verifica si deve tener conto anche dei voti esercitabili tramite **interposta persona** (ossia aggiungendo a quello propri anche quelli esercitabili tramite i **familiari** di cui all'[articolo 5 Tuir](#));
- la società controllata svolge un'attività ricadente nella **stessa sezione** del **codice attività Ateco**;
- il **contribuente in regime forfettario** percepisce **compensi** o ricavi dalla società controllata e quest'ultima **deduce i relativi costi** dal reddito d'impresa.

Nell'istanza oggetto di interpello all'Agenzia delle entrate il contribuente fa presente di detenere direttamente una **partecipazione del 20%** e tramite i genitori un'ulteriore **partecipazione del 60%** con la conseguenza che è integrato il requisito del controllo.

Con riferimento all'attività svolta, poiché il **codice attività della Stp** e quello adottato dal contribuente in regime forfettario è il medesimo (69.20.12), si realizza anche la seconda delle due condizioni ostative (**riconducibilità dell'attività svolta dal contribuente forfettario a quella esercitata dalla Stp controllata**).

Tuttavia, come osservato, affinché si verifichi la causa di esclusione è altresì necessario che il

contribuente in regime forfettario **percepisce compensi soggetti ad imposta sostitutiva** dalla società controllata e che quest'ultima **deduca il costo dal reddito d'impresa**.

Nell'istanza presentata all'Agenzia il contribuente ha specificato di **non percepire alcun compenso dalla società controllata** (e che non percepisce nemmeno in futuro), ma **ciò nonostante, nella sua risposta, l'Agenzia delle entrate ritiene sussistente la causa di esclusione nel presupposto che il soggetto percepisce compensi a titolo di amministratore della società** (dedotti da quest'ultima).

Tuttavia, è necessario distinguere due situazioni:

- il **contribuente in regime forfettario fattura alla società controllata** il compenso di amministratore (quale reddito di lavoro autonomo in quanto l'attività rientra nell'ambito della professione esercitata), con conseguente deduzione da parte della società stessa. In tal caso si realizza anche la terza condizione in precedenza descritta con conseguente **esclusione dal regime forfettario** (a partire dall'anno successivo);
- il **contribuente in regime forfettario non fattura alla società alcun compenso** (come indicato nell'istanza), nel qual caso il professionista **può restare nel regime agevolato in quanto non è integrata la causa di esclusione**.

È appena il caso di precisare che, qualora il contribuente in regime agevolato percepisse **compensi di amministratore qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente**, si potrebbe realizzare la causa di esclusione di cui alla [lett. d-bis\) dell'articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#) (anch'essa modificata dalla Legge di bilancio 2019) laddove **più del 50% dei ricavi o compensi dell'attività in regime forfettario derivino da importi fatturati al "datore di lavoro"**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Finanziamento soci infruttifero: onere probatorio

di Fabio Landuzzi

È periodo di approvazione di bilanci, e quindi di decisioni in ordine alla copertura di eventuali perdite dell'esercizio precedente, ma anche di **versamenti di denaro dai soci alla società** a vario titolo, sovente con natura di **finanziamento**.

In via del tutto preliminare, occorre a questo riguardo precisare che, dal punto di vista civilistico, **il socio non può essere mai obbligato** ad effettuare a favore della società dei **versamenti a titolo finanziamento**, neppure quando consti una **delibera assunta dall'assemblea dei soci** con cui si decida dell'erogazione di un finanziamento a favore della società con attribuzione del relativo **esborso pro-quota** a carico ciascun socio (si veda **Tribunale Milano, n. 4225/2015**).

Va quindi rimossa l'idea, e superata la prassi, che l'intervento del socio a finanziamento della società possa essere adeguatamente formalizzato in un **verbale dell'assemblea dei soci**; infatti, l'assemblea dei soci **non ha alcun titolo** per imporre al singolo socio l'effettuazione di versamenti o di finanziamenti, bensì occorre una **diretta manifestazione negoziale del singolo socio** che, ove si tratti di somme date a mutuo, sarà compiuta nei riguardi del soggetto che rappresenta la società, ovvero **l'amministratore** dotato dei necessari poteri di gestione.

Guardando all'**aspetto fiscale del finanziamento soci**, uno dei punti sovente più critici è quello che riguarda la **natura infruttifera** di tale dazione di denaro.

L'[articolo 46, comma 1, Tuir](#), dispone che le somme versate dai soci alla società *“si considerano date a mutuo, se dai bilanci (...) di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”*.

Tale norma, quindi, intende fare **chiarezza riguardo al titolo** del versamento compiuto dai soci: **mutuo o capitale**. Quando si tratti di somme date a mutuo, tuttavia, **non stabilisce affatto la loro fruttuosità** o meno.

L'[articolo 45, comma 2, Tuir](#), poi, detta **una serie di presunzioni**, ma nessuna di esse attiene alla fruttuosità delle somme versate a titolo di mutuo. Infatti, la norma introduce le seguenti presunzioni:

1. di **percezione degli interessi alla scadenza** e nella misura pattuita per iscritto;
2. di **percezione degli interessi nella misura maturata** nel periodo d'imposta, **se non è stabilita una diversa scadenza** per iscritto;

3. di applicazione del **tasso legale di interesse**, se non è stabilita una diversa misura per iscritto.

Alla luce di quanto precede, occorre domandarsi **dove è allora radicata la presunzione di onerosità** delle somme date a mutuo dai soci alla società.

Ebbene, la **fonte di tale presunzione è l'[articolo 1815 cod. civ.](#)**, ai sensi del quale “**salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante**”.

Perciò, come correttamente puntualizzato da **Assonime** (Approfondimento n. 11/2013) e dall'Aidc nella **Norma di comportamento n. 194**, al fine di superare la **presunzione semplice** disposta dal codice civile, e quindi **provare la non onerosità** delle somme erogate dal socio alla società, potranno essere utilizzati **tutti i mezzi di prova consentiti dal Codice civile**.

È perciò stata **criticata in dottrina** (si veda il succitato documento di Assonime) la pronuncia della [Cassazione n. 2735/2011](#), secondo cui la **presunzione di onerosità del prestito** concesso dal socio alla società sarebbe superabile solo fornendo una **prova contraria** la quale, tuttavia, **non sarebbe libera**, ossia producibile con ogni mezzo, bensì soltanto nei modi e nelle forme tassativamente previste dalla legge; e tale modalità esclusiva sarebbe che **l'infruttuosità risulti dal bilancio** della società.

In verità, in forza delle argomentazioni qui riassunte, nonché dell'**evoluzione della norma fiscale** dal **previgente** testo dell'[articolo 43, comma 2, D.P.R. 597/1973](#), all'**attuale** testo dell'[articolo 46 Tuir](#) il quale, come visto, nulla dice riguardo alla presunzione di onerosità del finanziamento del socio, ciò che rileva è la “**diversa volontà delle parti**” a cui fa riferimento [l'**articolo 1815 cod. civ.**](#), sì che i **mezzi di prova** con cui la **non fruttuosità delle somme** date a mutuo può essere dimostrata sono chiaramente elencati nella sopra menzionata **Norma di comportamento dell'Aidc**, ovvero:

- lo **scambio di corrispondenza**;
- l'**atto pubblico**;
- la **scrittura privata**;
- la **delibera degli organi sociali**;
- le copie delle **contabili di versamento** recanti la causale esplicita di finanziamento non fruttifero;
- l'**informativa di bilancio**.

Seminario di specializzazione
I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

La territorialità di Campione d'Italia: novità e conferme

di Clara Pollet, Simone Dimitri

I comuni di **Livigno, Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano** sono esclusi dal territorio dello Stato italiano e comunitario ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), che definisce la territorialità Iva. Si tratta di Comuni che non fanno parte neanche del territorio doganale della Comunità europea. Le **merci dirette a Campione**, essendo poste al di fuori del territorio doganale unionale, sono soggette ai **dazi svizzeri**.

Le **fatture emesse nei confronti di tali soggetti non richiedono l'obbligo di fatturazione elettronica** in quanto **non si tratta di soggetti residenti o stabiliti** sul territorio italiano; dovranno invece essere inserite nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (**esterometro**).

Così, ad esempio, le **prestazioni di servizio rese** a clienti **soggetti passivi residenti a Livigno e Campione d'Italia** rientrano nell'ambito di applicazione dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) come **operazioni non soggette per mancanza del presupposto territoriale**. Tali operazioni non sono soggette alla **fatturazione elettronica** (obbligatoria in ambito nazionale tra soggetti passivi nazionali) e devono essere riepilogate nell'**esterometro** indicando nella **"Natura operazione – N2"**. In alternativa alla compilazione dell'esterometro **può comunque essere emessa fattura elettronica** con invio al SdI, **conservazione del file xml** ed **invio di una copia della fattura tradizionale al cliente**.

È quanto confermato dall'Agenzia delle entrate in risposta al quesito (**Faq n. 46 del 21.12.2018**) circa l'obbligo di emissione di fatture elettroniche.

Ai sensi dell'[articolo 7 D.P.R. 633/1972](#), Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano; conseguentemente, le operazioni effettuate nei confronti di soggetti residenti e stabiliti in tali Comuni **si considerano operazioni transfrontaliere** e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (ai sensi dell'[articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015](#)). Tuttavia, poiché i **soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale**, per le operazioni in argomento l'operatore Iva residente o stabilito in Italia **potrà predisporre e inviare la fattura elettronica** al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale **"0000000"** e **fornire una copia** (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo **non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture nell'esterometro**.

In caso di **fattura ricevuta da un operatore residente in questi Comuni**, non in possesso di partita Iva ma solo del **codice fiscale**, l'Agenzia delle entrate si era già pronunciata ai fini dello

spesometro (comunicazione Dati fattura) sulla compilazione dei campi relativi all'**identificativo fiscale**, precisando che *“nella generazione del file il sistema prevede l'inserimento obbligatorio degli identificativi del soggetto ai fini Iva con i seguenti elementi: “Codice identificativo della nazione” e “Codice identificativo fiscale”, il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto, il secondo il numero di partita Iva. Nel caso di operatori economici residenti in tali Comuni si suggerisce, per evitare lo scarto del file, di valorizzare il campo “Codice identificativo della nazione” con il codice “00” ed il “Codice identificativo fiscale” con il “codice fiscale del soggetto”.*

Si segnala, infine, che a far data **dal 1° gennaio 2020** la territorialità del comune di **Campione d'Italia** e delle **acque italiane del Lago di Lugano**, cambierà ai fini doganali.

Con [Direttiva 18 febbraio 2019 n. 2019/475/Ue](#) e [Regolamento 19 marzo 2019, n. 474](#) che modifica il [Regolamento Ue 952/2013](#), la Commissione europea ha accolto la richiesta dell'Italia di **includere tali Comuni nel territorio doganale dell'Unione** e nell'ambito di applicazione territoriale della [Direttiva 2008/118/CE](#) del Consiglio **ai fini dell'accisa**.

Con lettera del 18 luglio 2017, l'**Italia aveva chiesto** che il **Comune italiano di Campione d'Italia** e le acque italiane del **Lago di Lugano fossero inclusi nel territorio doganale dell'Unione** ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 952/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché nell'ambito di applicazione territoriale della [Direttiva 2008/118/CE](#) del Consiglio **ai fini dell'accisa**, lasciando nel contempo tali territori **al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale** della [Direttiva 2006/112/CE](#) del Consiglio **ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**.

La richiesta di inclusione del **Comune italiano di Campione d'Italia**, un'exclave italiana nel territorio della Svizzera, e delle **acque italiane del Lago di Lugano**, è motivata dal **venir meno delle motivazioni storiche** che ne giustificano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici. Per gli stessi motivi, era stata richiesta l'inclusione nell'ambito di applicazione territoriale della [Direttiva 2008/118/CE](#) (accise). L'inclusione nel regime doganale permette di fruire, ad esempio, del **regime del transito interno (articolo 227 del Codice Doganale 952/2013)** che consente alle merci unionali di circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione, attraversando un Paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale, quindi **senza pagamento di dazi**.

Resta, invece, l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della [Direttiva 2006/112/CE](#) (Iva), in quanto ciò è essenziale a **garantire condizioni di parità** fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel Comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto Svizzera. **Ai fini Iva, quindi, non cambiano le regole di territorialità.**

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)